

Brescia, lì 05.06.2013

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: ACCONTO IMU ANNO 2013**

**MODALITA' di VERSAMENTO:** il pagamento dell'Imu è effettuato tramite il Mod. F24.

Si tenga conto che la novità dell'anno 2013 è l'intera devoluzione del gettito Imu al Comune.

Tuttavia è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria D, calcolato applicando l'aliquota del 0,76%.

Il versamento può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli Uffici postali siti nel territorio dello Stato o per via telematica.

Il pagamento dell'Imu deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del Mod. F24 utilizzato.

I codici da utilizzare per il pagamento con il Mod. F24 sono i seguenti:

- 3912 - Abitazione principale e relative pertinenze (solo per quelle non sospese);
- 3916 - Aree fabbricabili;
- 3918 - Altri fabbricati diversi dalla categoria D;
- 3925 - Immobili di categoria D (quota riservata allo Stato);
- 3930 - Immobili di categoria D (quota riservata al Comune).

**SOSPENSIONE del VERSAMENTO dell'ACCONTO IMU 2013 - IMMOBILI INTERESSATI:** come disposto dall'art. 1, co. 1, D.L. 21.5.2013, n. 54, in vigore dal 22.5.2013, è stato sospeso il pagamento dell'acconto Imu 2013, originariamente in scadenza il 17.6.2013.

A fruire del provvedimento di sospensione sono:

- le abitazioni principali con le relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- i terreni agricoli e i fabbricati rurali;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp.

La sospensione è stata disposta in attesa di un riordino delle regole dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che ricomprenda anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), nonché la previsione della deducibilità dai redditi d'impresa dell'imposta relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. La riforma dovrà trovare attuazione entro il prossimo 31 agosto. In caso contrario, si continuerà ad applicare la disciplina vigente e la prima rata dell'Imu 2013 si verserà entro il 16.9.2013.

**ABITAZIONI ASSIMILATE a QUELLE PRINCIPALI:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la C.M. 23.5.2013, n. 2/DF, ha precisato, tra l'altro, che il provvedimento recante la sospensione del pagamento della prima rata dell'Imu per il 2013, prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, riguarda anche i casi in cui i Comuni

hanno assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Pertanto, sia nel caso in cui l'assimilazione venga disposta per l'anno 2013, sia in quello in cui la stessa sia stata effettuata nel 2012 e non sia stata modificata nel 2013, trova applicazione la sospensione della prima rata dell'Imu.

Inoltre, viene precisato che la sospensione della prima rata dell'Imu inerente all'abitazione principale e alle relative pertinenze, opera sia:

- per il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, al quale l'immobile si intende assegnato a titolo di diritto abitazione;
- per l'altro coniuge non assegnatario in relazione all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

**IMMOBILI NON INTERESSATI dalla SOSPENSIONE:** per espressa previsione normativa, le categorie di immobili in ordine alle quali non opera la sospensione del versamento della rata di giugno dell'Imu per il 2013 sono le seguenti:

- le abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1), le abitazioni in ville (categoria catastale A/8), i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (categoria catastale A/9);
- le aree edificabili e gli immobili ad uso produttivo, come strutture industriali, capannoni, ecc.

#### QUADRO NORMATIVO

L'art. 1, co. 1, D.L. 21.5.2013, n. 54, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21.5.2013, n. 117, in vigore dal 22.5.2013, prevede la sospensione del versamento della rata di giugno 2013 dell'Imu, al fine di concedere il tempo necessario per la riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

Il medesimo comma indica le categorie di immobili in ordine alle quali opera la suddetta sospensione, ossia le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1), delle abitazioni in ville (categoria catastale A/8) e dei castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le medesime finalità, qualunque sia la denominazione, nonché i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

L'art. 2 del citato D.L. 54/2013 precisa che la riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo, dovrà essere attuata entro il 31.8.2013. In caso di mancata adozione della riforma entro la suddetta data, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell'Imu di cui al medesimo art. 1 sarà fissato al 16.9.2013.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la C.M. 23.5.2013, n. 2/DF, nel rispondere ad alcuni quesiti, fornisce chiarimenti e precisazioni in ordine alle modalità di calcolo della prima rata dell'Imu.

Distinti saluti.

Dott. Amedeo Begni